ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2960 del 25/06/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON RAMPA CARRABILE IN DX FIUME PANARO, COMUNE DI BONDENO (FE), LOCALITA' OSPITALE, SP 19 - RICHIEDENTE BORTOLAZZI BEATRICE. PROC. CODICE FE19T0071
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3043 del 25/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON RAMPA CARRABILE IN DX FIUME PANARO, COMUNE DI BONDENO (FE), LOCALITA' OSPITALE, SP 19 - RICHIEDENTE BORTOLAZZI BEATRICE. PROC. CODICE FE19T0071

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del

capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8, che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016, n.639 del 04/05/2018 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

VISTE:

-l'istanza presentata in data 25/10/2019, assunta al protocollo PG/2019/165184 - pratica n. FE19T0071, dalla richiedente Beatrice Bortolazzi, C.F. BRTBRC43B42A965Z, con la quale viene richiesta la concessione per l'occupazione di area demaniale in dx idraulica del fiume Panaro, comune di Bondeno (FE), località Ospitale, strada provinciale 19 km

1+020, area censita catastalmente al Foglio 105, mappale 51 (demanio) del comune medesimo, con rampa carrabile come unico accesso all'immobile di proprietà;

DATO ATTO:

-della pubblicazione dell'istanza di concessione in argomento sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-della richiesta di parere effettuata dal SAC di Ferrara, con prot. PG/2020/19932 del 07/02/2020, per competenza all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Ufficio operativo di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

DATO ATTO altresì che l'area richiesta non è ricompresa in zona SIC/ZPS, né in un'area protetta;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato con disciplinare tecnico n. 2106/H5 del 28/02/2020 dalla sopra citata AIPo – Ufficio operativo di Ferrara, protocollato presso il competente SAC in data 28/02/2020 con prot. PG/2020/32821, espresso in senso favorevole con prescrizioni integralmente riportate nell'allegato Disciplinare di concessione, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2020, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, in € 76,81 per l'occupazione di aree demaniali con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà;

-di quantificare il deposito cauzionale, da versarsi ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004,in € 250,00, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015, che ha elevato a tale somma l'importo minimo delle cauzioni per le concessioni del demanio idrico;

RITENUTO altresì che il concessionario debba comunque corrispondere anche quota parte del canone 2019 per € 13,89 dalla data di presentazione dell'istanza di concessione

(25/10/2019), in quanto la rampa è risorsa esistente, che peraltro era stata già concessionata ad altro utente (pratica FE05T0062) fino al 25/07/2019 e per la quale non è stata presentata istanza di rinnovo, visto il decesso del concessionario e l'inagibilità causa sisma dell'immobile cui era a servizio, come da dichiarazione autografa in data 22/10/2019 della sig.ra Beatrice Bortolazzi, agli atti del competente SAC;

PRESO ATTO, infine, che il concessionario:

-ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 08/06/2020, agli atti del competente SAC;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a)l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 24/10/2019;

b)l' importo relativo a quota parte del canone annuo di concessione 2019 per il periodo 25/10/2019-31/12/2019 e al canone 2020 pari a € 90,70 in data 06/05/2020;

c)l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 in data 06/05/2020;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Beatrice Bortolazzi, C.F. BRTBRC43B42A965Z, la concessione per occupazione di area demaniale per con rampa carrabile in dx idraulica del fiume Panaro, comune di Bondeno (FE), località Ospitale, strada provinciale 19 - km 1+020, area censita catastalmente al Foglio 105, mappale 51 (demanio), così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di fissare la scadenza della concessione al 31/12/2030;

4. di stabilire nella misura di € 76,81 il canone per il 2020 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto del suo avvenuto pagamento;

5. di stabilire altresì che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro i termini di legge, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

7. di stabilire inoltre che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015, interamente versato. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

10. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE;

11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

12. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di precisare inoltre:

- che l’importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 “Depositi cauzionali passivi” U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l’importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l’utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)” U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l’importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 “Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

14. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

15. di notificare il presente atto via raccomandata al concessionario, sig.ra Beatrice Bortolazzi .

LA RESPONSABILE
Dr.ssa Marina Mengoli

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) – Servizio autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara, a favore di Beatrice Bortolazzi, C.F. BRTBRC43B42A965Z, residente in via Madonna della Pioppa 7 – Bondeno (FE).

(Pratica SISTEB n. FE19T0071)

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in dx idraulica del fiume Panaro ad uso rampa carrabile come unico accesso alla proprietà sita nel comune di Bondeno (FE), località Ospitale, strada provinciale 19 - km 1+020.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al foglio 105 in parte della particella 51 (demanio) del Comune di Ostellato, come da allegata cartografia.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 25/10/2019 con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale (L.R.) n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a) Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b) Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 76,81.

c) L'importo del canone, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le

Famiglie di Operai e Impiegati accertate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d) Il canone annuo andrà pagato sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte dell'Amministrazione concedente per il regolare esercizio della concessione.

e) L'importo del deposito cauzionale per la presente concessione è costituito in € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente ARPAE.

b. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE19T0071;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AiPo.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di

conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 7/2004.

Articolo 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. La rampa, costituita da materiale terroso in riporto, ha una larghezza della carreggiata di ml 5,00 ed una lunghezza di ml 10,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano.
2. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo ad AIPo - Ufficio operativo di Ferrara.
3. Le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea.
4. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpae – SAC Ferrara - Unità Demanio Idrico.
5. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'AIPo, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed

alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da AIPo; in caso di inadempienza AIPo provvederà in danno del concessionario.

6. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'AIPo non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

7. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui alle precedenti lettere 1., 2., e 3. potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

8. La validità del presente Nulla Osta è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

   a) Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

   b) Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'AIPo lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

   c) Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'AIPo, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo.

   d) Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in

ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

e) Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio operativo di Ferrara.

f) Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

g) L'AIPo in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

9. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio AIPo del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

10. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpae – SAC Ferrara - Unità Demanio Idrico.

11. Giacché nella tratta interessata la rampa oggetto del presente disciplinare tecnico si immette su una banca arginale lato campagna in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara quale strada provinciale, sarà obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare all'Amministrazione stessa la presenza e l'utilizzo di detta rampa per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorrente alla sicurezza della viabilità.

12. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2004 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Cartografia allegata

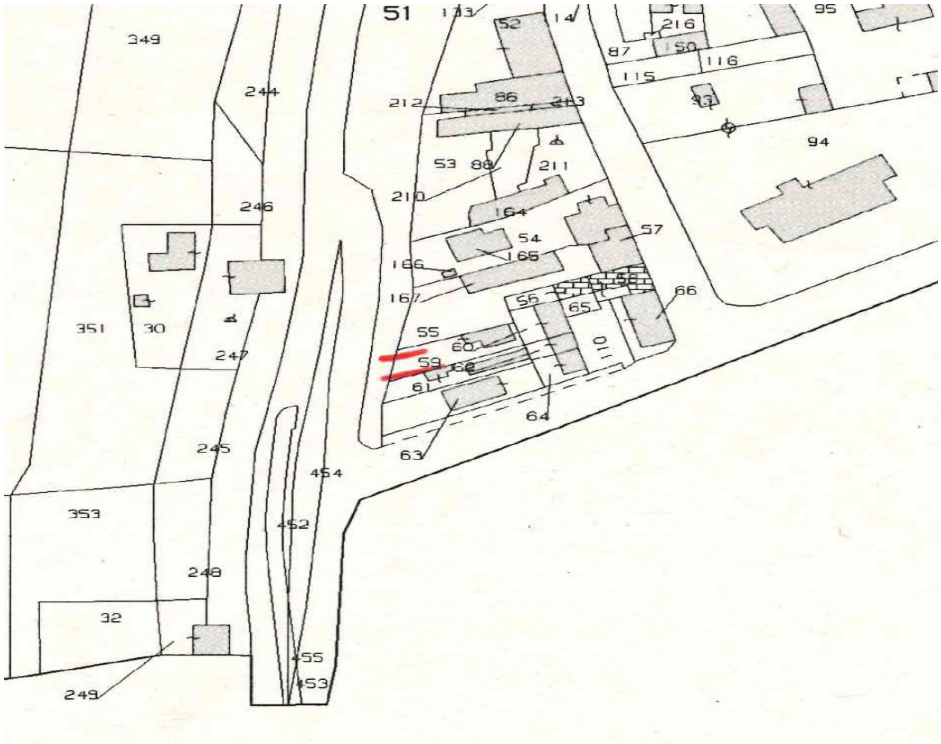

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.